



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA NON DEFINITIVA n. 39/2024**

sul ricorso in materia di pensioni n. 23801 del registro di Segreteria, proposto da  
- L. M. F. nata a omissis il omissis (C.F. omissis) e i ivi residente alla Via omissis,  
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Concetta Guerra, presso la quale ha eletto  
domicilio PEC: guerra.studiolegale@pec.giuffre.it

*ricorrente*

contro

l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con  
sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale  
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Maria Teresa Pugliano e  
dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T  
Campanella, presso la sede Avvocatura INPS

*resistente*

**FATTO**

1. Con il ricorso in riassunzione la ricorrente L. M. F., dipendente dell'ASP di  
omissis, ha rappresentato di essere stata riconosciuta stata riconosciuta dalla  
Commissione Medica Inps invalida con riduzione permanente della capacità

lavorativa nella misura del 50%.

La ricorrente contesta detta percentuale di invalidità, ritenendo che le proprie patologie dovrebbero dare luogo a una percentuale superiore al 74% e ne chiede l'accertamento al fine del godimento dei benefici di cui alla legge n. 388 del 2000, art. 80, comma 3.

Si è costituito in giudizio l'Inps, preliminarmente eccependo preliminarmente inammissibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa

2. All'udienza del 14 marzo 2024 sono comparse l'Avv. Maria Concetta Guerra per la ricorrente e l'Avv. Caterina Battaglia per l'Inps, le quali hanno ampiamente discusso la causa, insistendo per le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.

## DIRITTO

1. Attesa la necessità di integrazioni istruttorie, ai sensi dell'art. 102 c.g.c. questo Giudice ritiene opportuno pronunciare sentenza non definitiva al fine di decidere le eccezioni in rito di cui si è dato atto in premessa, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

2. L'accertamento del requisito sanitario è condizione imprescindibile per la richiesta del beneficio *ex art. 80 comma 3 l. n. 388/2000*.

Deve osservarsi che, poiché l'accertamento del requisito sanitario è preliminare all'istanza del beneficio *ex art. 80 comma 3° cit.*, finché l'istante non si sia vista riconosciuta l'invalidità richiesta, ha due opzioni: **(a)** vedersi preclusa la possibilità di adire il Giudice delle Pensioni (il che comporterebbe un'inaccettabile compressione del diritto di agire in giudizio *ex art. 24 Costituzione*), oppure ancora **(b)** facendo un'applicazione rigida e formalistica dell'art. 153 cgc, dovrebbe formulare comunque domanda all'Istituto previdenziale di riconoscimento del beneficio pensionistico *ex art. 80 cit.*, pur

sapendo di non avere un'invalidità riconosciuta superiore al 74%, al solo fine di

vedersi respingere la domanda per provocare un provvedimento formale, in

seguito al quale adire il Giudice delle pensioni.

Ma una tale interpretazione dell'art. 153 cgc non è accettabile in quanto creerebbe

un inutile aggravio procedimentale, costringendo l'Inps ad istruire inutilmente un

procedimento destinato a sicuro diniego, e in spregio al principio di economicità

dell'azione amministrativa. In altri termini, una siffatta applicazione dell'art. 153

cgc si tradurrebbe in una inutile superfetazione.

Nemmeno possono condividersi i dubbi connessi alla parzialità

dell'accertamento, sollevati dall'Inps, per le ragioni recentemente scrutinate con

la sentenza n. 12/2023/QM/PRES la quale, seppur decidendo una fattispecie

parzialmente diversa, si è espressa su una questione di massima, deferita dal

Presidente della Corte dei conti con atto del 20/3/2023, inerente precipuamente

all'ammissibilità o meno di un'azione di accertamento al solo fine di far valere

futuri trattamenti pensionistici di beneficio.

Ebbene, le Sezioni Riunite hanno affermato il seguente principio di diritto: «è

*ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui*

*l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della*

*infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il*

*positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di*

*privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non*

*abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».*

Quanto all'ulteriore censura sollevata dall'Inps in memoria, per cui mancherebbe

la prova che il ricorrente presti la propria attività lavorativa in condizioni di

maggior usura a cagione di patologie invalidanti, trattasi evidentemente di aspetto

di merito che sarà scrutinato unitamente al merito della controversia in esame.

In punto di rito, posto che la ricorrente ha in ogni caso presentato domanda di

invalidità civile in data 16/1/2023, l'azione deve ritenersi ammissibile.

PQM

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, non definitivamente

pronunciando, dichiara ammissibile il ricorso.

Provvede con separata ordinanza in merito all'istruzione probatoria e al

prosiegua del giudizio.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Catanzaro il 14 marzo 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Dott.ssa Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 28/03/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni